**CAPITOLATO**

**SERVIZIO DI PORTIERATO**

**ZONA AREA FILTRO/TRIAGE**

**CIG Z7B2E25E6D**

**Articolo 1**

**Amministrazione appaltante**

L’Amministrazione appaltante è l’Azienda per il Diritto agli studi universitari di L’Aquila – Sede operativa: S.S. 80 – Ex Caserma Campomizzi, Loc. Casermette, 67100 L’Aquila. E mail: [info@adsuaq.org](mailto:info@adsuaq.org) – PEC: [adsuaq@pec.regione.abruzzo.it](mailto:adsuaq@pec.regione.abruzzo.it) - Sito internet [www.adsuaq.org](http://www.adsuaq.org)

**Articolo 2**

**Normativa applicabile**

L’affidamento è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e ai sensi del D.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, mediante piattaforma MePa.

**Art. 3**

**Oggetto e durata del servizio**

Il presente Capitolato disciplina il Servizio di portierato per la zona Triage nella struttura dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila, di seguito denominata ADSU, Complesso Residenziale Ex Caserma Campomizzi Palazzina “C”, sito in L’Aquila, adibito a Residenza Universitaria, Uffici e servizi connessi.

Il servizio avrà durata trimestrale, con decorrenza 01.10.2020

**Articolo 4**

**Specifiche dei servizi e delle caratteristiche richieste**

Il servizio di portierato dovrà essere svolto da personale non armato.

Di seguito si riportano alcuni dei compiti principali richiesti da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo dovendosi garantire, sempre e comunque, anche secondo le future necessità che dovessero manifestarsi, la corretta gestione degli ingressi e degli eventuali casi di manifestazione, anche solo sospetta, di COVID 19.

Il servizio richiede la presenza all’ingresso, all’interno della Palazzina C del complesso Campomizzi, zona Area Filtro/Triage, di personale, h/24, con i compiti principali di fornire indicazioni, controllare i flussi di accesso di visitatori/ utenti, verificare la temperatura corporea e ritirare le autocertificazione previste per l’accesso alle strutture pubbliche come da normativa dell’emergenza COVID 19, impedendo l’accesso agli immobili di persone non autorizzate, che non presentino l’autocertificazione o abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5 °.

Nello specifico:

* Accogliere gli ospiti (dipendenti dell’Azienda - dipendenti delle ditte incaricate di servizi, lavori e forniture – studenti – utenti) in ingresso, con controllo e custodia dei documenti di identità, fornendo le indicazioni necessarie per gli spostamenti all’interno della struttura.
* Tenere e conservare per tutta la durata dell’appalto un giornale giornaliero con l’elenco di tutti i nominati delle persone che accedono alla struttura e la destinazione all’interno della struttura.
* Verificare, ritirare e conservare l’autocertificazione fornita dall’utenza sull’assenza di sintomologia correlata a COVID 19 con obbligo di immediata consegna alla Stazione Appaltante a richiesta e, comunque, a fine appalto. Qualora dall’autocertificazione risulti la presenza di una sintomologia riconducibile a COVID 19 il servizio di portierato Triage dovrà vietare l’ingresso nelle strutture aziendali.
* Controllare la temperatura corporea a tutte le persone all’atto di ingresso e vietare l’accesso alla struttura nei casi in cui si registra una temperatura superiore a 37,5 °.
* Ove all’atto di ingresso di uno studente residente all’interno della Residenza Universitaria si registra una temperatura corporea superiore a 37,5 °, allo stesso dovrà essere inibito il ritorno alla propria stanza e sarà indirizzato verso una stanza appositamente attrezzata presso la palazzina E, “Area COVID 19”, in attesa di indicazioni sanitarie; l’addetto alla portineria dovrà contestualmente allertare il referente medico dell’Azienda.
* Qualora il personale della portineria di una delle tre palazzine universitarie segnali all’addetto alla postazione Area Filtro/Triage la presenza in Residenza di uno studente che, nella propria camera, presenta sintomi collegabili a COVID 19, l’addetto alla portineria Triage dovrà immediatamente allertare il referente medico dell’Azienda.
* In tutti i casi in cui viene allertato il referente medico dell’Azienda, il personale dovrà avvertire con somma urgenza l’Area contratti della Stazione Appaltante ai numeri telefonici che verranno resi noti.
* Il personale della portineria Area Filtro/Triage, prima dell’inizio turno, dovrà, a cura del collega al quale subentra, a sua volta sottoporsi al controllo della temperatura corporea e non potrà prestare attività lavorativa nei casi di temperatura superiore a 37,5 °. In tali casi il personale di fine turno dovrà attendere la sostituzione del personale da parte della ditta aggiudicataria prima di poter lasciare la postazione.
* Qualora il personale in servizio nell’Area Filtro/triage avverta sintomi compatibili con il COVID 19 dovrà darne immediata comunicazione alla ditta aggiudicatrice che dovrà immediatamente disporre l’allontanamento e la sostituzione del personale in servizio. Contestualmente dovrà essere allertato il referente medico dell’Azienda e la stessa Stazione Appaltante per l’eventuale adozione di un protocollo sanitario di tracciabilità dei contatti avuti, per l’immediata sanificazione degli ambienti nonché per l’adozione di tutte le necessarie misure precauzionali volte ad impedire il potenziale diffondersi dell’epidemia.
* Compiti in materia di sicurezza in collaborazione con il servizio di portierato della Residenza Universitaria quali: collaborazione nelle procedure di evacuazione antipanico ed antincendio, richieste di intervento di ambulanze, forze dell’ordine e vigili del fuoco nei casi di emergenza.

Uno fra gli addetti al servizio assumerà le funzioni di coordinatore del servizio, fungendo da interlocutore con l’Amministrazione, e gli saranno assegnati i seguenti compiti:

* Predisporre e tenere aggiornato un “Giornale di servizio” contenente gli orari di svolgimento del servizio con il nome degli addetti per ciascuna fascia oraria;
* Fornire all’Amministrazione un report con cadenza settimanale dove vengono evidenziate tutte le problematiche riscontrate. Il report dovrà inoltre evidenziare le debolezze e le necessità del servizio e proporre mezzi e procedure atti a soddisfarle.

**Articolo 5**

**Assicurazioni e responsabilità della Ditta**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale impiegato per lo svolgimento dell’appalto restando esonerata l’ADSU da ogni responsabilità al riguardo; più specificatamente ogni eventuale responsabilità per quanto riguarda la sicurezza infortunistica è a carico della Ditta che deve quindi provvedere, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano in merito all’esecuzione dell’appalto affidato. Pertanto tutto il personale adibito all’esecuzione dell’appalto deve essere assicurato presso l’INAIL a norma di legge.

Dovranno essere inoltre rispettate eventuali ulteriori norme e regolamenti locali, il D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii. ed ogni altra norma relativa alla sicurezza sul lavoro.

La ditta aggiudicatrice dovrà garantire l’adozione di tutte le misure di sicurezza per il proprio personale dettate dalla normativa in vigore al fine di evitare pericoli di contagio COVID 19.

L’ADSU è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dalla Ditta all’esecuzione dell’appalto per quanto attiene a:

* Retribuzione,
* Contribuzione assicurativa, previdenziale e assistenziale,
* Prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro con la Ditta.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere ad assicurarsi presso una Compagnia di assicurazione per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dall’esecuzione dell’appalto; di tale polizza assicurativa la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere copia all’ADSU.

**Articolo 6**

**Personale**

Ogni attività relativa all’esecuzione del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e regolarmente assunto dalla Ditta appaltatrice.

La consistenza numerica e i nominativi del personale della Ditta nonché tutte le loro variazioni devono essere comunicate preventivamente all’ADSU per iscritto.

Per il servizio deve essere garantito un unico responsabile del coordinamento degli addetti, designato dalla Ditta appaltatrice quale suo rappresentate con lettera di incarico da inviarsi in copia all’ADSU.

La Ditta deve attuare, nei confronti di tutto il personale adibito all’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona.

La Ditta dovrà dotare tutto il personale di una divisa di lavoro di riconoscimento nonché di accessori e materiale necessario al corretto svolgimento dei servizi e alla salvaguardia personale al fine di evitare di contagiare e essere contagiati da COVID 19.

Il personale a cui la Ditta aggiudicataria affida l’espletamento del servizio dovrà conoscere a fondo i luoghi da sorvegliare ed essere informato circa gli interventi di prima necessità da effettuare in caso di guasti, incendi, calamità varie.

Gli addetti al servizio di reception devono comportarsi conformemente a quanto di seguito descritto:

* Esprimersi correttamente in lingua italiana ed inglese;
* Mostrare sempre la massima disponibilità;
* Indirizzare gli utenti/visitatori all’interno della Struttura;
* Evitare l’accesso nei luoghi non autorizzati;
* Attendere l’arrivo del personale del turno successivo prima di lasciare la propria postazione.

**In considerazione della tipologia e della durata dei servizi offerti dall’ADSU, tutto il personale impegnato nell’attività di Reception dovrà essere munito di specifiche qualificazioni ed attestati regolarmente validi ai sensi della vigente normativa al fine di garantire, quando necessario, sia il primo intervento sanitario agli utenti delle strutture, che quello di primo intervento in caso di incendio ed altre calamità. Si precisa che le strutture cui il servizio è riferito sono soggette a certificazione preventiva antincendio.**

**Nella considerazione, inoltre, del particolare servizio del Triage, è richiesto, da parte di tutto il personale addetto al servizio di appalto, la necessaria formazione sulla gestione del COVID 19, con particolare attenzione sulle misure di prevenzione nel contatto con il pubblico.**

**Art. 7**

**Contratto e pagamenti**

La stipulazione del contrato avviene attraverso la piattaforma del MePA, dei documenti digitali dell’offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore sottoscritti dalle parti con firma digitale. Resta a carico del Soggetto aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

I pagamenti, con cadenza mensile, avverranno dietro emissione di fatturazione elettronica e previa verifica di regolarità DURC e previa verifica insussistenza stato di inadempimento della Ditta (EQUITALIA); in assenza del DURC e/o di verifica positiva stato di inadempimento si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 8**

**Inadempienze e Penali**

In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali verranno applicate le seguenti penalità:

* Abusive modifiche ai locali dati in consegna: 1.000,00 €, per ogni modifica;
* Assenza del personale dal servizio di portierato, oltre al rimborso dei danni derivanti da tale assenza: 1.000,00 € per singolo caso;
* Mancato aggiornamento dell’elenco del personale: 200,00 € per ogni contestazione;
* Utilizzo di personale non assunto regolarmente: € 2.000,00 € per ogni persona non in regola;
* Mancata immediata segnalazione al referente medico e/o alla Stazione Appaltante dei casi previsti dal precedente art. 4: 2.000,00 € per singolo caso contestato.

Le penalità sopra indicate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti nei punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi delle stesse, da un minimo di € 100,00 e un massimo di € 2.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii... La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva all’Azienda DSU.

La contestazione dovrà essere formulata per iscritto alla Ditta che avrà 15 giorni per presentare per iscritto eventuali giustificazioni.

La penale sarà detratta dal corrispettivo del mese successivo al termine della procedura di contestazione.

**Art. 9**

**Trattamento dei Dati Personali**

Ai sensi del D.lgs. del 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE del 27.04.2016, n. 679 – General Data Protection Regulation – si informano gli operatori economici che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda DSU di L’Aquila, è finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di affidamento dell’appalto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e potranno esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso Decreto. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi all’Azienda DSU di L’Aquila, S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, titolari di un concreto interesse nella suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. Il titolare del trattamento è l’Azienda per il Diritto agli studi universitari di L’Aquila.

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila, con sede legale in L’Aquila, Via XX settembre 46/52 (di seguito “A.D.S.U. L’Aquila”), ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 nomina responsabile del trattamento dei dati personali la ditta che risulta aggiudicataria del Servizio (nel proseguo “Responsabile”).

Il trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto di A.D.S.U. L’Aquila terminerà allo scadere del Contratto.

Il trattamento verrà eseguito dal Responsabile al fine di fornire il servizio di sicurezza e gestione degli accessi fisici dei visitatori presso la sede dell’A.D.S.U. L’Aquila.

Il Responsabile dovrà eseguire il trattamento dei dati in ottemperanza a quanto disposto dalla Normativa privacy nonché seguendo le istruzioni infra riportate e, se del caso, di volta in volta ulteriormente integrate dal Titolare.

Qualora il Responsabile intenda avvalersi di altro responsabile nel trattamento effettuato per conto del Titolare, dovrà ottenere da quest’ultimo una previa autorizzazione scritta, sia la stessa specifica o generale. In quest’ultimo caso dovrà informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, consentendo in tal modo al Titolare di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, sarà tenuto ad imporre a tale ulteriore responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in tale atto di nomina. In ogni caso, il Responsabile conserverà la piena responsabilità per gli eventuali inadempimenti dell’altro responsabile.

Inoltre, il Responsabile si impegna a:

1. dimostrare di avere implementato misure tecniche ed organizzative tali da garantire che il trattamento dei Dati Personali sia svolto nel rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;

2. trattare solamente le tipologie di dati personali riguardanti le categorie dei soggetti interessati ai fini del Contratto e s’impegna a non trattare, modificare o alterare i dati personali o a comunicare o permettere la comunicazione dei dati personali a qualsivoglia terza parte eccetto che in conformità alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto da una legge dell’UE o di uno Stato Membro alla quale il Responsabile risulti soggetto. Nel caso da ultimo considerato, il Responsabile, nella misura consentita dalla legge, s’impegna a informare dei requisiti legali il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento di tali Dati Personali;

3. trattare tutti i dati personali come strettamente riservati e ad informare della natura riservata di tali dati personali tutti i suoi dipendenti, agenti, fornitori e/o altro responsabile del trattamento autorizzati, impegnati nel trattamento dei Dati Personali. Il Responsabile s’impegna a prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire l’affidabilità di qualsivoglia dipendente, agente, fornitore e/o altro responsabile del trattamento autorizzato che dovesse avere accesso ai dati personali, garantendo in ciascun caso che l’accesso sia strettamente limitato a quelle persone o parti che hanno necessità di accedere ai relativi Dati Personali, secondo quanto strettamente necessario per le finalità previste nel Contratto, nell’ambito degli obblighi di tale persona nei confronti del Responsabile del trattamento;

4. garantire che tutte tali persone o parti coinvolte nell’elaborazione dei dati personali abbiano seguito adeguate attività di formazione in relazione alla Normativa privacy e siano soggette a impegni di riservatezza, dei quali una copia dovrà essere prodotta su richiesta del Titolare del trattamento;

5. implementare le adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio e s’impegna a mettere in atto tutte le misure previste ai sensi dell’articolo 32 del GDPR. Nel valutare l’adeguatezza del livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tenere conto specificamente dei rischi presentati dal trattamento, in particolare a seguito di distruzione, perdita, alterazione, comunicazione non autorizzata di o accessi, accidentali o illegali, a dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati. Le misure tecniche ed organizzative includeranno in ogni caso ragionevoli misure:

5.1 per garantire che ai dati personali possano accedere solo le parti autorizzate per le finalità di cui al Contratto;

5.2 per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illegale, perdita o distruzione o alterazione accidentale, archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzate o illegali;

5.3 per identificare gli aspetti vulnerabili in relazione al trattamento dei dati personali nei sistemi usati per fornire servizi al Titolare del trattamento;

6. dare notifica al Titolare del trattamento, sollecitamente e comunque entro 1 (un) giorno lavorativo, se dovesse ricevere una richiesta da un soggetto interessato ai sensi di qualsivoglia Legge in materia di Protezione dei Dati in relazione a dati personali, comprese le richieste di un soggetto interessato per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, e s’impegna a fornire i dettagli completi riguardanti tale richiesta;

7. collaborare come richiesto dal Titolare per consentire a quest’ultimo di adempiere a qualsivoglia esercizio di diritti da parte di un soggetto interessato e ad adempiere a qualsivoglia accertamento, richiesta di informazioni, notifica o indagine ai sensi della Normativa privacy, e questo comprenderà:

7.1 la fornitura di tutte le informazioni richieste dal Titolare del trattamento entro i tempi ragionevoli specificati in ciascun caso da quest’ultimo, compresi i dettagli completi e le copie del reclamo, della comunicazione o della richiesta e gli eventuali dati personali in suo possesso in relazione a un soggetto interessato;

7.2 ove applicabile, fornire l’assistenza ragionevolmente richiesta dal Titolare del trattamento per consentire a quest’ultimo di adempiere alla relativa richiesta entro i tempi prescritti dalla Normativa privacy; e

7.3 implementare le eventuali misure tecniche e organizzative aggiuntive che dovessero essere ragionevolmente richieste dal Titolare del trattamento per consentire al Titolare del trattamento di rispondere efficacemente ai relativi, reclami, comunicazioni o richieste;

8. a dare notifica al Titolare del trattamento immediatamente, e comunque entro ventiquattro (24) ore dal momento in cui venisse a conoscenza di o avesse ragione di sospettare una violazione dei dati, fornendo al Titolare del trattamento sufficienti informazioni che consentano a quest’ultimo di adempiere a qualsivoglia obbligo di segnalazione di una violazione di dati ai sensi della Normativa vigente. Tale notifica dovrà, come minimo:

8.1 descrivere la natura della violazione dei dati, le categorie e i numeri di soggetti interessati, e le categorie e il volume dei dati personali in oggetto;

8.2 comunicare il nominativo e i contatti del Responsabile della Protezione Dati del Responsabile del trattamento, ove nominato, o gli altri relativi contatti dai quali sarà possibile ottenere più informazioni;

8.3 descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati, e

8.4 descrivere le misure prese o proposte per affrontare la questione della violazione dei dati;

9. a collaborare appieno con il Titolare del trattamento e a prendere le misure ragionevolmente utili e indicate dal Titolare del trattamento per collaborare all’indagine, alla mitigazione e alla correzione di ciascuna violazione dei dati, per consentire al Titolare del trattamento di (i) svolgere un’approfondita indagine sulla violazione dei dati, (ii) formulare una risposta adeguata e avviare le idonee misure ulteriori in relazione alla violazione dei dati per soddisfare qualsivoglia requisito previsto dalla Normativa privacy;

10. a fornire ragionevoli livelli di assistenza al Titolare del trattamento in relazione alle eventuali valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati richieste ai sensi dell’articolo 35 GDPR e a eventuali consultazioni preventive con qualsivoglia Autorità di Controllo del Titolare del trattamento ai sensi dell’Articolo 36 GDPR;

11. a cessare le attività di trattamento dei dati personali alla data di cessazione del Contratto per qualunque ragione e, entro 30 (trenta) giorni, a restituire una copia completa di tutti i dati personali al Titolare del trattamento mediante trasferimento sicuro di file nel formato notificato dal Titolare del trattamento. Inoltre, provvederà, nello stesso termine, a cancellare in modo sicuro tutte le altre copie dei Dati Personali trattati dal Responsabile del trattamento o da qualsivoglia altro responsabile del trattamento autorizzato;

12. a mettere a disposizione del Titolare del trattamento, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità alle presenti indicazioni e a consentire e contribuire alle verifiche, incluse le ispezioni da parte del Titolare del trattamento o di un altro responsabile della verifica incaricato dal Titolare del trattamento in relazione a qualsivoglia struttura o ufficio nel quale abbia luogo il trattamento dei dati personali;

13. a consentire al Titolare del trattamento o a un altro responsabile della verifica incaricato dal Titolare del trattamento di ispezionare, verificare e copiare tutte le relative registrazioni, i processi e i sistemi per far sì che il Titolare del trattamento possa essere certo che le disposizioni della Normativa privacy e del presente articolo sono state rispettate;

14. a fornire la massima collaborazione al Titolare del trattamento in relazione a tali eventuali verifiche e, su richiesta del Titolare del trattamento, a fornire le prove della sua conformità agli obblighi di cui al presente Articolo;

15. a non trattare i dati personali e a non consentire a qualsivoglia altro responsabile del trattamento autorizzato di trattare i Dati Personali in un paese al di fuori dell’EEA senza un adeguato livello di protezione.

**Art. 10**

**Definizione delle Controversie**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.